

Bruxelles, 5.11.2018  
COM(2018) 724 final

ANNEX

## **ALLEGATO**

**della**

### **Proposta di decisione del Consiglio**

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Consiglio congiunto istituito dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra, in riferimento all'adozione del regolamento interno per il Consiglio congiunto e per il comitato per il commercio e lo sviluppo**

**ATTO ACCLUSO**

**DECISIONE N. 1 DEL CONSIGLIO CONGIUNTO**

**del**

**relativa all'adozione del regolamento interno del Consiglio congiunto e del comitato per  
il commercio e lo sviluppo**

IL CONSIGLIO CONGIUNTO,

visto l'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE (di seguito "l'accordo"), dall'altra, firmato a Kasane il 10 giugno 2016, e in particolare gli articoli 100, 101 e 102,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1. Il regolamento interno del Consiglio congiunto è stabilito come indicato nell'allegato I.
2. Il regolamento interno del comitato per il commercio e lo sviluppo è stabilito come indicato nell'allegato I.
3. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., il ...

*Per il Consiglio congiunto*

*Ministro del commercio di*

*Rappresentante dell'UE*

## **ALLEGATO I**

### **REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO CONGIUNTO**

#### **CAPO I**

#### **ORGANIZZAZIONE**

##### *Articolo 1*

##### **Composizione e presidenza**

1. Il Consiglio congiunto, istituito a norma dell'articolo 100 dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra (di seguito "l'accordo"), adempie ai propri compiti come indicato agli articoli 100 e 101 dell'accordo.
2. Il riferimento alle "parti" nel presente regolamento interno è conforme alla definizione di cui all'articolo 104 dell'accordo.
3. Secondo quanto stabilito dall'articolo 101, paragrafo 1 dell'accordo, il Consiglio congiunto comprende i membri competenti del Consiglio dell'Unione europea e i membri competenti della Commissione europea o loro rappresentanti, da una parte, e i ministri competenti degli Stati della SADC aderenti all'APE o loro rappresentanti, dall'altra.
4. Il Consiglio congiunto è presieduto, a livello ministeriale, a turno da un rappresentante del Consiglio dell'Unione europea e da un rappresentante della Commissione europea, per conto dell'UE, e da un rappresentante degli Stati della SADC aderenti all'APE. La prima riunione del Consiglio congiunto è copresieduta dalle parti.
5. Il mandato corrispondente al primo periodo ha inizio alla data della prima riunione del Consiglio congiunto e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

##### *Articolo 2*

##### **Riunioni**

1. Come previsto all'articolo 102, paragrafo 4, il Consiglio congiunto si riunisce in via ordinaria a intervalli regolari non superiori a due (2) anni e in via straordinaria ogniqualvolta le circostanze lo richiedano, previo consenso di entrambe le parti.
2. Le riunioni si tengono alternativamente a Bruxelles o nel territorio di uno degli Stati della SADC aderenti all'APE, salvo diversamente convenuto dalle parti.
3. Salvo diverso accordo tra le parti, le riunioni del Consiglio congiunto sono convocate dalla parte che le presiede, previa consultazione dell'altra parte.
4. Le parti possono concordare di tenere le riunioni del Consiglio congiunto tramite mezzi elettronici.

##### *Articolo 3*

##### **Osservatori**

Il Consiglio congiunto può decidere di invitare osservatori su base *ad hoc* e stabilire quali punti dell'ordine del giorno saranno aperti a tali osservatori.

##### *Articolo 4*

##### **Segretariato**

1. La parte che ospita la riunione del Consiglio congiunto svolgerà la funzione di segretariato.
2. Quando la riunione si svolge per via elettronica, la parte che detiene la presidenza svolgerà la funzione di segretariato.

## CAPO II

### FUNZIONAMENTO

#### *Articolo 5*

##### **Documenti**

Qualora le deliberazioni del Consiglio congiunto siano basate su documenti scritti, questi ultimi sono numerati e trasmessi per conoscenza dal segretariato del Consiglio congiunto come documenti dello stesso.

#### *Articolo 6*

##### **Comunicazione e ordine del giorno delle riunioni**

1. Il segretariato notifica alle parti la convocazione di una riunione e richiede suggerimenti per i punti all'ordine del giorno almeno trenta (30) giorni prima della riunione. In caso di urgenza e/o circostanze impreviste che necessitano di considerazione, la riunione può essere convocata con breve preavviso.
2. Il segretariato del Consiglio congiunto elabora l'ordine del giorno provvisorio per ogni riunione. Tale ordine del giorno è trasmesso dal segretariato al presidente e ai membri del Consiglio congiunto almeno quattordici (14) giorni prima della riunione.
3. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti riguardo ai quali il segretariato del Consiglio congiunto ha ricevuto da una parte domanda di iscrizione all'ordine del giorno.
4. Il Consiglio congiunto adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurino nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti.
5. Il presidente del Consiglio congiunto, previo accordo di tutte le parti, può invitare esperti ad assistere alle riunioni per ottenere informazioni su argomenti specifici.

#### *Articolo 7*

##### **Verbale della riunione**

Salvo diverso accordo delle parti, il segretariato del Consiglio congiunto redige il verbale di ciascuna riunione, che viene adottato alla conclusione della stessa.

#### *Articolo 8*

##### **Decisioni e raccomandazioni**

1. A norma dell'articolo 102 dell'accordo, il Consiglio congiunto adotta decisioni o raccomandazioni per consenso nei casi previsti dall'accordo.
2. Nelle situazioni in cui l'accordo conferisce al Consiglio congiunto la facoltà di adottare decisioni o raccomandazioni, tali atti sono denominati nel verbale della riunione rispettivamente "decisione" o "raccomandazione". Il segretariato del Consiglio congiunto attribuisce a ciascuna decisione o raccomandazione adottata un numero di serie, indica la data di adozione e una descrizione dell'oggetto. Ciascuna decisione o raccomandazione indica la data della sua entrata in vigore.

3. Nel caso in cui uno Stato della SADC aderente all'APE non sia presente, le decisioni e/o raccomandazioni della riunione sono comunicate dal segretariato al membro che non ha potuto partecipare alla riunione. Lo Stato della SADC aderente all'APE fornisce una risposta scritta entro dieci (10) giorni solari dall'invio delle decisioni e/o raccomandazioni, indicando quelle su cui non è d'accordo, comprese le relative motivazioni. In assenza della suddetta risposta scritta entro dieci (10) giorni solari, le decisioni e/o raccomandazioni si considerano adottate. Qualora lo Stato della SADC aderente all'APE non sia presente alla riunione non sia d'accordo con le decisioni e/o raccomandazioni, si applica la procedura di cui al paragrafo 4.
4. Tra una riunione e l'altra, il Consiglio congiunto può adottare decisioni e raccomandazioni mediante procedura scritta o mezzi elettronici, previo accordo di entrambe le parti. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i rappresentanti delle parti.
5. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Consiglio congiunto sono autenticate mediante la creazione di una copia autentica firmata da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante degli Stati della SADC aderenti all'APE.

#### *Articolo 9*

#### **Accesso al pubblico**

1. Le riunioni del Consiglio congiunto non sono pubbliche, salvo decisione contraria.
2. Le parti possono decidere di pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio congiunto.

#### **CAPO III**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### *Articolo 10*

#### **Spese**

1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del Consiglio congiunto (spese per il personale, di viaggio e di soggiorno, spese postali e per le telecomunicazioni).
2. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni, alla prestazione dei servizi di interpretazione e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante.

#### *Articolo 11*

#### **Comitato per il commercio e lo sviluppo**

Come previsto all'articolo 103, paragrafo 5, dell'accordo, il comitato per il commercio e lo sviluppo riferisce al Consiglio congiunto.

#### *Articolo 12*

#### **Modifica del regolamento interno**

Il presente regolamento interno può essere modificato per iscritto mediante decisione del Consiglio congiunto in conformità all'articolo 8.

## **ALLEGATO II**

### **REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO**

#### **CAPO I**

#### **ORGANIZZAZIONE**

##### *Articolo 1*

##### **Composizione e presidenza**

1. Il comitato per il commercio e lo sviluppo, istituito a norma dell'articolo 103 dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra ("l'accordo"), adempie ai propri compiti come indicato all'articolo 103 dell'accordo.
2. Il riferimento alle "parti" nel presente regolamento interno è conforme alla definizione di cui all'articolo 104 dell'accordo.
3. Come previsto dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato per il commercio e lo sviluppo comprende i rappresentanti delle parti, di norma alti funzionari.
4. Come previsto dall'articolo 103, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato per il commercio e lo sviluppo è presieduto a turno da un alto funzionario della Commissione europea e da un alto funzionario degli Stati della SADC aderenti all'APE. La prima riunione del comitato per il commercio e lo sviluppo è copresieduta da un alto funzionario della Commissione europea e da un alto funzionario degli Stati della SADC aderenti all'APE.
5. Il mandato corrispondente al primo periodo ha inizio alla data della prima riunione del comitato per il commercio e lo sviluppo e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

##### *Articolo 2*

##### **Riunioni**

1. Il comitato per il commercio e lo sviluppo si riunisce almeno una volta all'anno o su richiesta di una delle parti. Le riunioni si tengono alternativamente a Bruxelles o nel territorio di uno degli Stati della SADC aderenti all'APE, salvo diversamente convenuto dalle parti.
2. Salvo diverso accordo tra le parti, le riunioni del comitato per il commercio e lo sviluppo sono convocate dalla parte che le presiede, previa consultazione dell'altra parte.
3. Le parti possono concordare di tenere le riunioni del comitato per il commercio e lo sviluppo tramite mezzi elettronici.

##### *Articolo 3*

##### **Osservatori**

Il comitato per il commercio e lo sviluppo può decidere di invitare osservatori su base *ad hoc* e stabilire quali punti dell'ordine del giorno saranno aperti a tali osservatori.

##### *Articolo 4*

##### **Segretariato**

1. La parte che ospita la riunione del comitato per il commercio e lo sviluppo svolgerà la funzione di segretariato.
2. Quando la riunione si svolge per via elettronica, la parte che detiene la presidenza svolgerà la funzione di segretariato.

## CAPO II

### FUNZIONAMENTO

#### *Articolo 5*

#### **Documenti**

Qualora le deliberazioni del comitato per il commercio e lo sviluppo siano basate su documenti scritti, questi ultimi sono numerati e trasmessi per conoscenza dal segretariato del comitato per il commercio e lo sviluppo come documenti dello stesso.

#### *Articolo 6*

#### **Comunicazione e ordine del giorno delle riunioni**

1. Il segretariato notifica alle parti la convocazione di una riunione e richiede suggerimenti per i punti all'ordine del giorno almeno 30 giorni prima della riunione. In caso di urgenza e/o circostanze imprevedute che necessitano di considerazione, la riunione può essere convocata con breve preavviso.
2. Il segretariato del comitato per il commercio e lo sviluppo elabora l'ordine del giorno provvisorio per ogni riunione. Tale ordine del giorno è trasmesso dal segretariato al presidente e ai membri del comitato per il commercio e lo sviluppo almeno 14 giorni prima della riunione.
3. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti riguardo ai quali il segretariato del comitato per il commercio e lo sviluppo ha ricevuto da una parte domanda di iscrizione all'ordine del giorno.
4. Il comitato per il commercio e lo sviluppo adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurino nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti.
5. Il presidente del comitato per il commercio e lo sviluppo, previo accordo di tutte le parti, può invitare esperti ad assistere alle riunioni per ottenere informazioni su argomenti specifici.

#### *Articolo 7*

#### **Verbale della riunione**

Salvo diverso accordo delle parti, il segretariato del comitato per il commercio e lo sviluppo redige il verbale di ciascuna riunione, che viene adottato alla conclusione della stessa.

#### *Articolo 8*

#### **Decisioni e raccomandazioni**

1. A norma dell'articolo 103, paragrafo 6, dell'accordo, il comitato per il commercio e lo sviluppo adotta decisioni o raccomandazioni per consenso nei casi previsti dall'accordo oppure qualora il Consiglio congiunto gli abbia delegato tali competenze.
2. Nelle situazioni in cui l'accordo conferisce al comitato per il commercio e lo sviluppo la facoltà di adottare decisioni o raccomandazioni, oppure qualora il Consiglio

congiunto gli abbia delegato tali competenze, tali atti sono denominati nel verbale della riunione rispettivamente "decisione" o "raccomandazione". Il segretariato del comitato per il commercio e lo sviluppo attribuisce a ciascuna decisione o raccomandazione adottata un numero di serie, indica la data di adozione e una descrizione dell'oggetto. Ciascuna decisione o raccomandazione indica la data della sua entrata in vigore.

3. Nel caso in cui uno Stato della SADC aderente all'APE non sia presente, le decisioni e/o raccomandazioni della riunione sono comunicate dal segretariato al membro che non ha potuto partecipare alla riunione. Lo Stato della SADC aderente all'APE fornisce una risposta scritta entro 10 giorni solari dall'invio delle decisioni e/o raccomandazioni, indicando quelle su cui non è d'accordo, comprese le relative motivazioni. In assenza della suddetta risposta scritta entro 10 giorni solari, le decisioni e/o raccomandazioni si considerano adottate. Qualora lo Stato della SADC aderente all'APE non sia presente alla riunione non sia d'accordo con le decisioni e/o raccomandazioni, si applica la procedura di cui al paragrafo 4.
4. Tra una riunione e l'altra, il comitato per il commercio e lo sviluppo può adottare decisioni e raccomandazioni mediante procedura scritta o mezzi elettronici, previo accordo di entrambe le parti. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i rappresentanti delle parti.
5. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato per il commercio e lo sviluppo sono autenticate mettendo a disposizione una copia autentica firmata da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante degli Stati della SADC aderenti all'APE.

#### *Articolo 9*

##### **Accesso al pubblico**

1. Le riunioni del comitato per il commercio e lo sviluppo non sono pubbliche, salvo decisione contraria.
2. Le parti possono decidere di pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato per il commercio e lo sviluppo.

#### **CAPO III**

##### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### *Articolo 10*

##### **Spese**

1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato per il commercio e lo sviluppo (spese per il personale, di viaggio e di soggiorno, spese postali e per le telecomunicazioni).
2. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni, alla prestazione dei servizi di interpretazione e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante.

#### *Articolo 11*

##### **Comitati speciali e altri organismi**

1. Il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali istituito a norma dell'articolo 50 dell'accordo, il partenariato agricolo istituito a norma dell'articolo 68 dell'accordo e il comitato speciale per le indicazioni geografiche e il

commercio di vini e bevande spiritose, istituito a norma dell'articolo 13 del protocollo 3 dell'accordo, riferiscono al comitato per il commercio e lo sviluppo.

2. Come previsto all'articolo 50, paragrafo 2, lettera f), dell'accordo e all'articolo 13, paragrafo 5, del protocollo 3 dell'accordo, il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali e il comitato speciale per le indicazioni geografiche e il commercio di vini e bevande spiritose decidono il proprio regolamento interno.
3. Come previsto all'articolo 68, paragrafo 3, dell'accordo, le norme operative del partenariato agricolo sono stabilite di comune accordo dalle parti che agiscono in seno al comitato per il commercio e lo sviluppo.
4. Come previsto all'articolo 103, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato per il commercio e lo sviluppo può istituire gruppi tecnici speciali per trattare temi specifici di loro competenza.
5. Il comitato per il commercio e lo sviluppo stabilisce il regolamento interno dei gruppi tecnici speciali. Il comitato per il commercio e lo sviluppo può decidere di abolire i gruppi tecnici speciali e di definirne o modificarne il mandato.
6. I gruppi tecnici speciali riferiscono al comitato per il commercio e lo sviluppo dopo ogni riunione.

#### *Articolo 12*

#### **Modifica del regolamento interno**

Il presente regolamento interno può essere modificato per iscritto mediante decisione del comitato per il commercio e lo sviluppo in conformità all'articolo 8.